

DELIBERAZIONE N. 474 DEL 18 MARZO 2009

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO –
Regime delle quote latte - Assegnazione delle quote residue disponibili alla riserva regionale per
la campagna 2009/2010 in applicazione della legge n.119/2003 e s.m.i.**

PREMESSO che:

- il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 Ottobre 2007 e smi *recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)* disciplina - agli articoli 65 e seguenti - l'organizzazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari;
- il citato regolamento abroga dal 1° Luglio 2008 il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 Settembre 2003 *che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*, lasciando impregiudicato sia il mantenimento in vigore degli atti comunitari al riguardo adottati che la validità delle modifiche apportate ad altri atti comunitari non espressamente abrogati;
- il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 e smi *reca modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- la legge 30 Maggio 2003, n. 119 e smi ha sancito i principi di *Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 Luglio 2003 e smi stabilisce le *Modalità di attuazione della legge n. 119/2003, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- la delibera di Giunta Regionale della Campania n.1469 del 22.09.2006 ad oggetto: *Regime delle quote latte – Procedure per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della legge n. 119/2003 (con allegato)* ha definito i criteri per l'assegnazione delle quote ai produttori latte vaccino con reali e manifestate esigenze di incremento dei livelli produttivi della propria azienda;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 17 del 16.02.2009 e smi, in applicazione della DGR n. 1469/2006, sono state assegnate le quote disponibili alla riserva regionale per la campagna 2009/2010;

CONSIDERATO che

- risulta ancora disponibile alla riserva regionale un quantitativo residuo in quota consegne zona di montagna pur essendo state soddisfatte tutte le domande di assegnazione di quota presentate dai produttori delle zone di montagna utilmente collocati nella graduatoria regionale approvata con il citato DDR n. 17/2009;
- l'art. 3, comma 4 della legge n. 119/2003 e smi stabilisce che le Regioni provvedono alla riassegnazione delle quote confluite nella riserva regionale secondo le seguenti priorità:
 - ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
 - ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
 - i quantitativi residui sono assegnati sulla base dei criteri autonomamente determinati dalle Regioni e dalle Province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione;
- il Decreto Legge 5 Febbraio 2009, n. 5 Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario non apporta alcun elemento di novità ai criteri di riattribuzione delle quote disponibili alla riserva regionale previsti dal citato art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003;
- le quote attualmente disponibili alla riserva regionale in quota consegne zona di montagna non rientrano nella fattispecie di cui al decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46;
- le suddette quote, pertanto, possono essere riattribuite in conformità ai soli punti b) e c) di cui all'art.

- 3, comma 4 della legge n. 119/2003 e smi;
- alcune aree di montagna del territorio regionale sono contraddistinte da realtà zootecniche il cui patrimonio bovino è costituito prevalentemente da razze podoliche che per la loro rusticità, la tipologia di allevamento allo stato brado su terreni concessi in fida pascolo e la duplice attitudine produttiva carne-latte sono meritevoli di salvaguardia e valorizzazione anche per le ricadute economiche di dette produzioni nelle aree marginali;
 - nelle aree suddette la permanenza di un tessuto aziendale adeguato e competitivo è di vitale importanza per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'intera comunità rurale;

RITENUTO

- sia necessario provvedere alle esigenze di salvaguardia della zootecnia campana e dei livelli occupazionali del comparto bovino da latte anche al fine di assicurare il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio tutelando in tal senso i livelli occupazionali e limitando il pericolo di abbandono dei territori rurali interessati;
- occorra favorire l'insediamento e la permanenza sul territorio rurale dei giovani anche non titolari di quota;
- di assegnare la quota disponibile al bacino regionale in quota consegne zona di montagna per la campagna 2009/2010 alle aziende con centro aziendale ricadente nelle zone di montagna che ne facciano richiesta, in possesso di vacche da latte di razza podolica regolarmente iscritte nel relativo Libro Genealogico di cui alla legge 30 Gennaio 1991 n. 30, in misura proporzionale alle vacche da latte possedute e comunque non inferiore a 1.000 kg e non superiore a 20.000 per azienda, che siano registrate presso la competente Autorità sanitaria regionale come aziende produttrici di latte o che si impegnino a farlo nonchè risultino in regola con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

SENTITE al riguardo dall'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario* – Settore I.P.A. - le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative dei produttori latte vaccino della Regione Campania in data 5 Marzo 2009;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- di assegnare la quota disponibile al bacino regionale *in quota consegne zona di montagna* per la campagna 2009/2010 alle aziende con centro aziendale ricadente nelle zone di montagna che ne facciano richiesta, in possesso di vacche da latte di razza podolica regolarmente iscritte nel relativo Libro Genealogico di cui alla legge 30 Gennaio 1991 n. 30, in misura proporzionale alle vacche da latte possedute e comunque non inferiore a 1.000 kg e non superiore a 20.000 per azienda, che siano registrate presso la competente Autorità sanitaria regionale come aziende produttrici di latte o che si impegnino a farlo nonchè risultino in regola con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- i produttori che risultano assegnatari di quota sulla base di quanto stabilito con il presente provvedimento non potranno affittare, vendere, o costituire in comodato o in soccida, in tutto o in parte la propria quota individuale disgiuntamente dall'azienda, pena la revoca della quota assegnata ed il rientro della stessa nella disponibilità del bacino regionale;
- di demandare all'Area Generale di Coordinamento *Sviluppo Attività Settore Primario* - Settore *Interventi per la Produzione Agricola* l'esecuzione di tutti gli adempimenti, ivi comprese ulteriori indicazioni di natura tecnico-operativa, che si dovessero rendere necessarie al fine di dare piena e concreta attuazione alla presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione d'urgenza del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino